

SEZIONE PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO

AL CONSIGLIO COMUNALE
SEDE

Oggetto: **UTOE OLTRARNO – Ambito di riqualificazione Oltrarno – Margine del Fiume Arno – Piano Attuativo di iniziativa privata - Determinazioni sulle osservazioni pervenute. Approvazione.**

Con deliberazione di consiglio comunale n. 77 del 28/09/2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il piano attuativo di iniziativa privata **Ambito di riqualificazione Oltrarno – Margine del Fiume Arno** – ai sensi dell’art. 17 della L.R. 3.01.2005 n.1, per la realizzazione di insediamenti residenziali.

Si fa presente che come dispone dall’art.69 delle L.R. suddetta si è provveduto a:

- Depositare la deliberazione di adozione nella sede comunale dal 22/06/2011 e per 45 giorni consecutivi;
- Affiggere l’avviso di deposito all’albo pretorio dal 22/06/2011 rep. n. 691;
- Pubblicare l’avviso di deposito sul BURT in data 22/06/2011 n.25;
- Depositare copia della deliberazione di adozione del piano attuativo in esame con i relativi elaborati grafici alla Giunta Provinciale in data 16/06/2011 prot.9700 e 8525, che per conoscenza la trasmette anche alla Regione Toscana

Entro il termine previsto dalla legge sono pervenuti contributi da parte della Provincia di Pisa e della Regione Toscana.

La Provincia di Pisa con nota del 16/08/2011 prot. 228731, acquisita agli atti il 23/08/2011 prot. 11890, individua erroneamente l’area in esame nel piano strutturale allora vigente, nel “Territorio Agricolo – Sistema delle Acque” mentre di fatto l’area risulta all’interno del Sistema della Piana della Valdera – Subsistema degli insediamenti – UTOE Oltrarno. Alla luce di quanto sopra enunciato tutti i riferimenti al territorio agricolo risultano pertanto inadeguati poichè l’area risulta inserita nel subsistema degli insediamenti.

La Regione Toscana con nota del 05/09/2011 prot. 218880/N. 60.50, acquisita agli atti in data 09/09/2011 prot. 12665 suggerisce la procedura da attivare, nel caso in cui l’area sia soggetta a vincolo paesaggistico e ambientale, ai sensi dell’art. 36 del PIT della Toscana, secondo la quale i comuni, in attesa dell’adeguamento degli strumenti ed atti di livello comunale alla disciplina dei beni paesaggistici contenuta nello statuto del PIT, dopo la pubblicazione sul BURT dell’avvio di adozione del piano, trasmettono alla Regione gli atti relativi ai piani attuativi non approvati che interessano beni paesaggistici formalmente riconosciuti. Entro 60 giorni dal ricevimento degli atti la regione provvede ad indire apposite conferenze di servizi al fine di verificare in via preliminare il rispetto della specifica disciplina dei beni paesaggistici e la semplificazione dei successivi procedimenti autorizzativi.

Durante la fase di predisposizione degli elaborati necessari ai fini della verifica di compatibilità paesaggistica, da inviare in Regione per attivare la conferenza di servizi, in data 07/09/2011 è stata depositata presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale la sentenza emessa a seguito di un ricorso presentato contro il Comune di Calcinaia per l'annullamento del R. U. vigente, accolto nella parte che riguarda il vincolo paesistico e ambiti di interesse ambientale.

La sentenza individua le aree del R.U. come quelle rientranti nella legge "Galasso" che demandava alle Regioni l'individuazione di quei corsi d'acqua che potevano, per la loro irrilevanza sui piani paesaggistici, essere esclusi in tutto o in parte, da detto vincolo. La Regione Toscana con deliberazione di Consiglio Regionale n. 95/1986 ha escluso il tratto del fiume Arno dal Ponte alla Navetta fino a Pisa, compreso quindi quello all'interno del Comune di Calcinaia, annullando di fatto le previsioni del R.U. che assoggettano le aree poste in adiacenza alle sponde dell'Arno a "vincolo paesaggistico e ambiti di interesse ambientale".

In data 26/06/2012 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 è stata adottata variante al Piano Strutturale e in data 18/12/2012 con deliberazione di C.C. n. 83 è stata approvata e, nella tavola QC_01 "Ricognizione dei vincoli sovraordinati e risorse di declinazione del PIT" allegata all'approvazione della variante al P.S. non è presente tale vincolo.

Si ritiene pertanto che si possa procedere all'approvazione del piano attuativo in esame e successivamente si provvederà secondo quanto disposto dall'art 69 della legge regionale 1.01.2005 n.1

Calcinaia, 24.07.2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Katuscia Meini

Visto: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Cinzia Forsi